



Guida per le Schede Dati di Sicurezza di Shell Italia SpA (Lubricants & B2B)

1. Lo scopo delle schede di sicurezza

La Scheda Dati di Sicurezza (da qui in avanti anche indicata come SDS) è un'indispensabile fonte d'informazioni per manipolare e gestire un prodotto chimico. In essa il prodotto viene valutato sotto l'aspetto tossicologico e dell'impatto ambientale, delle norme per il corretto impiego e stoccaggio, delle procedure da seguire in caso di emergenza.

Lo scopo della SDS è quindi offrire all'utilizzatore un quadro completo del prodotto che gli permetta di impiegarlo in modo consapevole ed in totale sicurezza.

La redazione delle SDS e la loro distribuzione non sono lasciate all'iniziativa del singolo fornitore, ma sono gestite da precise leggi comunitarie e nazionali.

Le normative che regolamentano la classificazione, imballaggio ed etichettatura hanno avuto una gestione separata (ma una analoga evoluzione nelle tematiche analizzate) per le sostanze pericolose e per i preparati pericolosi.

Per definizione, si intendono:

sostanze gli elementi chimici ed i loro composti, allo stato naturale o ottenuti mediante qualsiasi procedimento di produzione, compresi gli additivi necessari per conservare la stabilità del prodotto e le impurità derivanti dal procedimento impiegato, ed esclusi i solventi che possono essere separati senza incidere sulla stabilità della sostanza né modificarne la composizione,

preparati le miscele o le soluzioni composte da due o più sostanze differenti.

2. La situazione normativa in vigore

Con il Decreto Legislativo del Governo n° 65 del 14/03/2003 l'Italia ha attuato le direttive comunitarie 1999/45/CE e 2001/60/CE riguardanti la classificazione, l'imballaggio e l'etichettatura dei **preparati pericolosi**.

L'articolo 13 del D.Lgs. 65/2003 richiama il Decreto del Ministro della Sanità del **7/9/2002** e successivi aggiornamenti, contenente le disposizioni di fornitura agli utilizzatori delle SDS, secondo le indicazioni comunitarie della 91/155/CE, modificata dalla direttiva 93/112/CE e quindi dalla 2001/58/CE.

Per le **sostanze pericolose** l'obbligo di fornire la SDS è indicato nell' Art. 25 (Scheda informativa in materia di sicurezza) del D.Lgs. 52/1997.

Testo dal DM 7/9/2002:

"...

Art. 1.

1. Il responsabile dell'immissione sul mercato di una sostanza o di un preparato, sia esso il fabbricante, l'importatore o il distributore, deve fornire gratuitamente al destinatario, che è l'utilizzatore professionale della sostanza o del preparato, su supporto cartaceo o magnetico, una scheda informativa in materia di sicurezza in occasione o anteriormente alla prima fornitura.

2. La scheda informativa in materia di sicurezza contiene le informazioni di cui all'allegato qualora si tratti di sostanza o preparato classificati come pericolosi ai sensi rispettivamente del decreto legislativo 3 febbraio 1997, n. 52, e della direttiva 1999/45/CE.

Art. 2.

1. Chiunque sia responsabile dell'immissione sul mercato di un preparato, sia esso il fabbricante, l'importatore o il distributore, deve fornire gratuitamente, su richiesta di un utilizzatore professionale, una scheda informativa in materia di sicurezza che riporti informazioni conformi all'allegato alla presente direttiva, se il preparato non è classificato come pericoloso ai sensi degli articoli 5, 6 e 7 della direttiva 1999/45/CE, ma contiene in concentrazione individuale ≥ 1 % in peso per i preparati diversi da quelli gassosi e $\geq 0,2$ % in volume per i preparati gassosi almeno una sostanza che presenti pericoli per la salute o per l'ambiente, oppure una sostanza per la quale esistono limiti di esposizione comunitari sul luogo di lavoro.

Art. 3.

1. La scheda informativa di cui all'art. 1 deve essere aggiornata ogni qualvolta il fabbricante, l'importatore



o il distributore sia venuto a conoscenza di nuove e rilevanti informazioni sulla sicurezza e la tutela della salute e dell'ambiente; esso è tenuto a trasmettere la scheda aggiornata all'utilizzatore.

Art. 4.

1. La scheda di cui all'art. 1 deve essere redatta in lingua italiana nell'osservanza delle disposizioni indicate nell'allegato e deve riportare la data di compilazione e dell'eventuale aggiornamento.

..."

Secondo questi principi, quindi:

- per le sostanze o i preparati **pericolosi** il responsabile dell'immissione sul mercato ha il dovere di redigere e distribuire agli utilizzatori professionali una SDS;
- per i preparati **non pericolosi**, ma contenenti $\geq 0,2\%$ v/v se gassosi o $\geq 1\%$ p/p se non gassosi di una sostanza pericolosa (per la salute o per l'ambiente) oppure una sostanza per cui esistono limiti di esposizione, il responsabile dell'immissione sul mercato è obbligato a redigere una SDS, da distribuire dietro richiesta dell'utilizzatore professionale;
- per sostanze o preparati non pericolosi (e che non rientrano nella categoria del punto precedente), la SDS non è obbligatoria.

3. Shell e le schede di sicurezza

In aggiunta ai requisiti legislativi obbligatori, Shell si impegna a rendere disponibile alle parti interessate (dipendenti, contrattisti, clienti) le SDS di tutti i prodotti commercializzati (indipendentemente dalla loro pericolosità finale), nella lingua appropriata e secondo le richieste della Legislazione in materia.

Questo principio è parte della Politica di Product Stewardship, ed è anche uno dei requisiti obbligatori per l'implementazione dei Minimum Health Management Standard di Shell (MHMS n° 5).

Le SDS dei prodotti pericolosi commercializzati da Lubricants e B2B in Italia vengono distribuite al cliente in modo automatico, grazie al modulo SAP EH&S. EH&S che è in grado di analizzare ogni ordine di vendita inserito in SAP, individuando quelli collegati a prodotti pericolosi e stampando in modo automatico una copia cartacea della SDS per la seguente spedizione all'indirizzo postale del cliente.

In caso di emissione di una scheda con aggiornamenti rilevanti, EH&S spedisce una nuova copia ad ogni cliente che ha ricevuto la vecchia scheda nei precedenti 12 mesi.

Le SDS sono anche pubblicate sul sito dell'EPC (Electronic Product Catalogue) www.epc.shell.com, da dove possono essere visualizzate, stampate o scaricate come file.

Il Customer Service Centre è in grado di fornire copie delle SDS, nel caso l'accesso ad internet non fosse possibile o la scheda non fosse rintracciabile sul sito dell'EPC.

4. Come leggere una SDS

Non è sempre facile interpretare una SDS, vista la quantità e varietà di informazioni in essa contenute. Nelle pagine seguenti viene riportata la struttura delle SDS di Shell Italia S.p.A., spiegata in modo dettagliato sezione per sezione. È stato omesso il commento dei dati d'immediata comprensione.



Scheda Dati di Sicurezza

Shell Nome Prodotto

1. IDENTIFICAZIONE DELLA SOSTANZA/PREPARATO E DELLA SOCIETÀ/IMPRESA

La sezione 1 identifica:

- il prodotto, tramite il suo nome commerciale (che deve coincidere con quanto riportato sull'etichetta) e codice interno,
- una breve descrizione del suo impiego tipico,
- Shell Italia come responsabile dell'immissione sul mercato del prodotto (nel ruolo di fabbricante, importatore o distributore), indicando indirizzo ed i recapiti telefonici.
- il numero telefonico Shell per chiamate di emergenza (raggiungibile 24 ore su 24).

2. COMPOSIZIONE / INFORMAZIONE SUGLI INGREDIENTI

La sezione 2 descrive la composizione del prodotto.

Non è necessario riportare la lista completa dei componenti e le relative percentuali, ma è obbligatorio indicare i **componenti classificati pericolosi** (secondo la direttiva 67/548/CE e successivi adeguamenti) o dei componenti anche non pericolosi a cui si applicano limiti di esposizione riconosciuti (limiti riportati nella sezione 8). Devono essere indicati anche i componenti non classificati pericolosi dalla CEE, ma etichettati pericolosi dal produttore.

Per i preparati pericolosi la concentrazione a partire da cui questi componenti pericolosi devono essere indicati è definita nella tabella in Allegato IX del D.Lgs. 65/2003 (a meno che non esistano nelle normative dei valori più restrittivi). Per esempio, in un preparato liquido un componente nocivo deve essere indicato se presente in concentrazione $\geq 1\%$ mentre un componente tossico se è presente in concentrazione $\geq 0,1\%$.

Per i preparati non pericolosi la concentrazione minima per indicare i componenti pericolosi o con limite di esposizione è $\geq 1\%$ in peso per preparati non gassosi e $\geq 0,2\%$ in volume per preparati gassosi.

Spiegazione dei termini:

- **Nome (chimico):** può essere riportata l'esatta nomenclatura contenuta nell'Allegato I del D.Lgs. 52/1997 oppure (per mantenere la "segretezza" della formulazione) una descrizione generica che ne identifichi comunque la natura chimica ed i gruppi funzionali rilevanti.
- **EINECS:** il codice dell' European Inventory of Existing Commercial Substances, l'inventario europeo delle sostanze commerciali esistenti, compilato nel 1981 ed periodicamente aggiornato.
- **CAS:** il codice del Chemical Abstracts Service, il più vasto e completo database (curato dall'American Chemical Society) che classifica le sostanze pericolose.
- **Concentrazione:** può essere riportata l'**esatta** concentrazione della sostanza o il suo **intervallo** di concentrazione.
- **Simbolo di pericolo:** il simbolo di pericolo relativo alla classificazione di pericolo della sostanza secondo il D.Lgs. 52/1997, per esempio:
esplosivo (E), ossidante (O), altamente infiammabile (F), estremamente infiammabile (F+), altamente tossico (T+), tossico (T), Nocivo (Xn), Irritante (Xi), corrosivo (C), pericoloso per l'ambiente (N).
- **Fraasi R:** sono le frasi di rischio collegate alla pericolosità della sostanza, per esempio "R50/53 Altamente tossico per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico." In sezione 2 è sufficientemente riportare il codice della frase (R50/53) mentre il testo completo della frase viene riportato in sezione 16.



3. IDENTIFICAZIONE DEI PERICOLI

La sezione 3 riporta la classificazione del prodotto secondo le Leggi vigenti.

Vengono indicati inoltre in modo chiaro e conciso quali sono i principali rischi per la salute dell'uomo, per l'ambiente ed i rischi chimico-fisici derivanti dall'impiego del prodotto.

4. INTERVENTI DI PRIMO SOCCORSO

La sezione 4 descrive quali devono essere i primi interventi di soccorso in caso di contatto con gli occhi, pelle, inalazione o ingestione del prodotto.

Viene inoltre indicato in quali situazioni richiedere l'intervento medico e - se previste - importanti informazioni che devono essere immediatamente portate all'attenzione del medico.

5. MISURE ANTINCENDIO

La sezione 5 descrive come comportarsi durante un incendio che coinvolge il prodotto o che si sviluppa nelle vicinanze della sua area di stoccaggio. Vengono riportati quali sono i mezzi di estinzione appropriati e quelli da non usarsi (per motivi di sicurezza o ambientali), i pericoli conseguenti l'esposizione durante l'incendio al prodotto, ai suoi fumi o vapori, ai suoi prodotti di combustione e l'equipaggiamento protettivo necessario a chi interviene per estinguere l'incendio.

6. PROVVEDIMENTI IN CASO DI DISPERSIONE ACCIDENTALE

La sezione 6 descrive come comportarsi in caso di perdita o spandimento incontrollato del prodotto. Vengono specificate le precauzioni personali per proteggersi fisicamente dal contatto o dall'esposizione al prodotto, come agire per evitare contaminazioni ambientali e i metodi di pulizia per bonificare le zone interessate dalla fuoriuscita (di piccola o grande entità).

7. MANIPOLAZIONE E IMMAGAZZINAMENTO

La sezione 7 indica come manipolare e conservare il prodotto in sicurezza, cioè: quali sono le procedure consigliate o sconsigliate durante la manipolazione del prodotto, come equipaggiare i locali di stoccaggio (impianti elettrici o di ventilazione particolari), la temperatura di stoccaggio, i materiali idonei e non idonei) per imballare e contenere il prodotto.

8. PROTEZIONE PERSONALE / CONTROLLO DELL'ESPOSIZIONE

La sezione 8 indica quali misure precauzionali adottare durante l'uso del prodotto per ridurre al minimo l'esposizione del lavoratore.

Vengono indicati sia i provvedimenti di natura tecnica e strutturale per gli ambienti di lavoro, che i dispositivi di protezione individuale (DPI) per le vie respiratorie, le mani e la pelle, gli occhi, dettagliando quali materiali sono idonei e quali norme tecniche devono essere prese in considerazione per la scelta del DPI.

Sono anche riportati i limiti di esposizione professionale applicabili alle sostanze contenute nel prodotto citate in sezione 2.

Le informazioni contenute in questa sezione sono molto importanti per l'utilizzatore, in quanto il datore di lavoro deve tenerle in considerazione per la corretta valutazione del rischio derivante dall'uso del prodotto, secondo quanto indicato nel D.Lgs. 626/1994.

I limiti di esposizione professionali indicati sono in primo luogo quelli elencati nel D.M. 26/02/2004, annessi al D.Lgs. 626/1994 come allegato VIII-ter. Se i limiti nazionali non sono applicabili, vengono



elencati i valori TLV definiti dalla ACGIH.

Ad esempio, per tutti i prodotti contenenti olio minerale verrà indicato quanto segue:

Sostanza	Regolamenti	Durata Esposizione	Limite Esposizione	Unità	Note
olio minerale, nebbie	ACGIH TLV	TWA	5	mg/m ³	
	ACGIH TLV	STEL	10	mg/m ³	

Spiegazione dei termini:

- **TWA** (Time Weighted Average): indica il valore medio ponderale per l'esposizione durante 8 ore. Questo limite è il valore a cui un lavoratore può essere esposto ripetutamente durante l'orario lavorativo senza effetti negativi.
- **STEL** (Short Term Excursion Limit): indica il valore limite di soglia, cioè la concentrazione a cui un lavoratore può essere esposto senza danni, ma per brevi periodi di tempo (15 minuti).
- **ACGIH** (American Conference of Governmental Industrial Hygienists): è un'organizzazione americana, con affiliati in tutto il mondo, che dal 1938 si occupa di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro. L'ACGIH pubblica dal 1941 una lista di valori limite di esposizione (TLV) riconosciuta valida ai fini legali in molti paesi del mondo (tra cui l'Italia).
- **OEL** (Occupational exposure limits): limite di esposizione professionale.

9. PROPRIETÀ FISICHE E CHIMICHE

La sezione 9 riporta le caratteristiche chimico-fisiche del prodotto che possono essere utili per identificarlo o valutare la sua pericolosità.

I dati indicati sono valori tipici e non sono da considerarsi valori di specifica.

Bisogna inoltre tenere presente che alcuni dati (punto di infiammabilità, temperatura di autoaccensione) sono ottenuti in ben determinate condizioni di prova, che non riflettono quelle che si verificano durante il normale uso del prodotto.

Spiegazione dei termini:

- **Pressione di vapore:** è la pressione di saturazione al di sopra di un liquido, ed è indice della sua volatilità. Maggiore è la tensione di vapore, maggiore sarà la tendenza del liquido a passare in fase vapore. È solitamente indicata in Pa (Pascal).
- **Punto infiammabilità (°C):** è la temperatura alla quale il prodotto sviluppa vapori in quantità tale da produrre una miscela vapori/aria infiammabile nelle condizioni di prova. Può essere determinato con metodi a tazza chiusa (ASTM D93 - PMCC) o a tazza aperta (ASTM D92 - COC). Non è da confondersi con il punto di fiamma, che è la temperatura al quale la combustione si propaga (e che è maggiore del punto di infiammabilità).
- **Limiti di infiammabilità in aria (% volume/volume):** l'intervallo di concentrazione (dei vapori del prodotto) compreso fra il limite minimo e il limite massimo di esplosione. I limiti minimo e massimo di esplosione sono quei limiti di concentrazione del gas infiammabile in miscela con l'aria ai quali non si verifica la propagazione della fiamma.
- **Temperatura autoaccensione (°C):** è la temperatura minima alla quale il prodotto si infiamma se miscelato con aria (alle condizioni definite nel metodo di prova) a contatto con una superficie calda.
- **Punto di scorrimento (°C):** tipico delle sostanze fluide, è la temperatura più bassa alla quale nel campione raffreddato (alle condizioni di prova) si avverte un movimento di sostanza.
- **Punto di goccia (°C):** tipico dei grassi, è la temperatura alla quale nel grasso scaldato (alle condizioni di prova) si avverte la formazione di una goccia di liquido.
- **Solubilità in acqua:** se non è possibile indicare l'esatto valore della solubilità, è possibile dare un'idea dell'ordine di grandezza: completa, significa solubile al 100%; trascurabile, significa solubile dallo 0 allo 0,1%.



- **Coefficiente di ripartizione n-ottanolo/acqua:** è il rapporto tra le concentrazioni all'equilibrio di una sostanza disciolta in un sistema costituito da due solventi pressoché immiscibili (nel nostro caso n-ottanolo e acqua). Il coefficiente di ripartizione è pertanto il quoziente di due concentrazioni e viene generalmente espresso sotto forma del suo logaritmo decimale (log Pow). Maggiore è il valore del coefficiente, maggiore è l'affinità del prodotto verso le sostanze grasse. Per l'olio minerale il dato tipico di Log Pow è >6.

10. STABILITÀ E REATTIVITÀ

La sezione 10 riporta la stabilità del prodotto e da indicazioni sulla possibilità che in determinate condizioni si verifichino reazioni pericolose.

Vengono specificate eventuali condizioni o le materie che possono far reagire il prodotto ed i possibili prodotti di decomposizione pericolosi.

11. INFORMAZIONI TOSSICOLOGICHE

La sezione 11 riporta una descrizione chiara e concisa degli effetti tossicologici (sulla salute) che possono insorgere per esposizione al prodotto.

Vengono considerate tutte le possibili vie di esposizione (contatto con occhi e pelle, inalazione, ingestione) e vengono specificati in dettaglio gli eventuali effetti ritardati (sensibilizzanti, cancerogeni, mutageni, teratogeni, ecc.).

Spiegazione dei termini:

- **Tossicità acuta:** comprende gli effetti avversi che si verificano entro un dato tempo (in genere 14 giorni) dalla somministrazione di una singola dose di sostanza.
- **LD50** (dose letale media): è la dose singola di una sostanza, valutata statisticamente, che si prevede causi la morte del 50 % degli animali trattati. Il valore di LD50 viene espresso in termini di peso della sostanza saggiata per unità di peso dell'animale usato per il saggio (milligrammi per chilogrammo).

La somministrazione può avvenire per via orale o percutanea. Le dosi impiegate nel saggio sono crescenti da 5, 50, 500, 2000 mg/Kg.

Sulle nostre SDS viene normalmente riportato il valore di DL50 previsto > 2000 mg/Kg, che è il valore limite per il test e significa una sopravvivenza del 100% degli animali trattati a questa concentrazione. Questo dato identifica un prodotto che non produce effetti di tossicità acuta.

- **LC50** (concentrazione letale media): è la concentrazione di una sostanza, valutata statisticamente, che si può prevedere causi la morte durante l'esposizione o entro un determinato tempo, consecutivo all'esposizione, del 50 % degli animali esposti all'inalazione per un determinato periodo. Il valore della CL50 viene espresso in termini di peso della sostanza in esame per volume standard di aria (milligrammi per litro).
- **Sensibilizzazione:** capacità di sostanze o preparati, per inalazione o assorbimento cutaneo, di dar luogo ad una reazione di ipersensibilizzazione per cui una successiva esposizione alla sostanza o al prodotto produce reazioni avverse caratteristiche.
- **Cancerogenità:** la capacità di sostanze o preparati di provocare il cancro o aumentarne la frequenza di insorgenza, tramite inalazione, ingestione o penetrazione cutanea. Le sostanze cancerogene si classificano in 3 categorie:

Categoria 1: sostanze note per gli effetti cancerogeni sull'uomo.

Categoria 2: sostanze che dovrebbero considerarsi cancerogene per l'uomo (a seguito adeguati studi a lungo termine effettuati su animali o altre informazioni specifiche).

Categoria 3: sostanze da considerare con sospetto per i possibili effetti cancerogeni sull'uomo per le quali tuttavia le informazioni disponibili non sono sufficienti per procedere ad una valutazione soddisfacente.

- **Mutagenità:** la capacità di sostanze o preparati di produrre difetti genetici ereditari o aumentarne la frequenza di insorgenza, tramite inalazione, ingestione o penetrazione cutanea. Analogamente alle



sostanze cancerogene, le sostanze mutagene si classificano in 3 categorie a seconda del grado di accertamento del pericolo.

- **Tossicità riproduttiva:** la capacità di sostanze o preparati di provocare o rendere più frequenti effetti nocivi non ereditari nella prole o danni a carico della funzione o delle capacità riproduttive maschili o femminili, tramite inalazione, ingestione o assorbimento cutaneo. Analogamente alle sostanze cancerogene e mutagene, le sostanze tossiche per la riproduzione si classificano in 3 categorie a seconda del grado di accertamento del pericolo.

12. INFORMAZIONI ECOLOGICHE

La sezione 12 descrive i possibili effetti, comportamenti e trasformazioni nell'ambiente del prodotto.

Vengono riportati i dati disponibili o prevedibili di mobilità, ecotossicità, persistenza e degradabilità.

Spiegazione dei termini:

- **Mobilità:** la capacità del prodotto di distribuirsi nell'ambiente, grazie alle sue proprietà chimico-fisiche.
- **Biodegradazione primaria:** è l'alterazione della struttura chimica di una sostanza provocata da un'azione biologica, che dà come risultato la perdita delle proprietà specifiche di quella sostanza.
- **Biodegradazione ultima (aerobica):** è il livello di degradazione realizzato quando la sostanza in esame è completamente utilizzata da microrganismi, con il risultato della produzione di anidride carbonica, acqua, sali minerali e nuovi micro-costituenti cellulari (biomassa).
- **Prontamente biodegradabile:** una classificazione arbitraria di sostanze chimiche che hanno superato certe prove specifiche di selezione riguardo alla biodegradabilità ultima; queste prove sono così rigorose che si suppone che tali composti si degraderanno biologicamente in modo rapido e completo in ambienti acquosi in condizioni aerobiche.
- **Intrinsecamente biodegradabile:** una classificazione di sostanze chimiche per le quali vi è una dimostrazione inequivocabile di biodegradazione (primaria o ultima) in qualsiasi riconosciuto saggio di biodegradabilità.
- **Bioaccumulo:** la capacità di una sostanza o di un prodotto di concentrarsi nell'organismo degli animali acquatici (in tessuti specificati). Si esprime come la variazione della concentrazione nel tessuto rispetto alla concentrazione della soluzione di prova. I prodotti con elevato valore di coefficiente di ripartizione O/W (vedere sezione 9) hanno il potenziale per accumularsi nei tessuti grassi degli organismi.
- **Ecotossicità:** l'impatto nei confronti degli organismi acquatici di un prodotto si valuta verificando l'effetto avverso osservabile indotto entro un breve tempo (giorni) di esposizione ad una data sostanza. La tossicità acuta viene espressa come LC50 o EC50.
- **LC50** (concentrazione letale media): è la concentrazione (milligrammi per litro) di una sostanza nell'acqua capace di uccidere il 50 % di un gruppo di pesci entro un periodo continuo di esposizione, la cui durata deve essere precisata.
- **EC50** (concentrazione effettiva mediana): è la concentrazione (milligrammi per litro) per provocare l'immobilizzazione del 50 % delle dafnie* in un gruppo di prova entro un certo periodo di esposizione continua, che deve essere definito. Sono considerati immobili gli animali che, dopo lieve agitazione del contenitore usato per il saggio, non sono in grado di nuotare entro 15 secondi.

* Le dafnie sono dei piccolissimi crostacei d'acqua dolce, anche detti pulci d'acqua.

13. OSSERVAZIONI SULLO SMALTIMENTO

La sezione 13 riporta i riferimenti normativi europei e nazionali che regolano lo smaltimento dei rifiuti. Vengono indicate le modalità di smaltimento del prodotto, del rifiuto prodotto dal suo utilizzo e dei suoi contenitori.

Viene riportato il codice CER più prevedibilmente assegnabile al rifiuto, ricordando all'utilizzatore che:

"Il codice assegnato al rifiuto dipende dall'impiego a cui il prodotto è stato destinato. L'utilizzatore finale deve decidere se il particolare impiego del prodotto richiede una differente codifica del rifiuto."



14. INFORMAZIONI SUL TRASPORTO

La sezione 14 riporta la classificazione del prodotto ai fini del trasporto secondo le normative:

- ADR/RID trasporto via terra (strada/ferrovia)
- IMO trasporto via mare
- IATA/ICAO trasporto per via aerea

15. INFORMAZIONI SULLA NORMATIVA

La sezione 15 riporta la classificazione di pericolosità del prodotto in accordo con la legislazione italiana ed europea: questa classificazione è la medesima riportata sull'etichetta del prodotto.

Se il prodotto è classificato come pericoloso, vengono riportati la categoria di pericolo, le frasi di rischio R, i consigli di prudenza S e (se richiesto per legge) l'indicazione dei componenti che ne determinano la pericolosità.

Viene anche riportata ogni altra frase di sicurezza che appare sull'etichetta del prodotto, per esempio "Scheda dati di sicurezza disponibile su richiesta per gli utilizzatori professionali" oppure la frase "Contiene <<nome della sostanza>>: può provocare una reazione allergica" se il prodotto contiene più dello 0,1% ma meno dell'1% di una sostanza sensibilizzante per la pelle.

In questa sezione può essere indicata l'appartenenza dei componenti del prodotto alle liste EINECS o TSCA (che è l'inventario nazionale dei prodotti pericolosi statunitensi).

Viene inoltre richiamato il quadro normativo nazionale in materia di classificazione, imballaggio ed etichettatura sostanze e preparati pericolosi, schede di sicurezza, salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.

16. ALTRE INFORMAZIONI

La sezione 16 contiene ogni altra indicazione ritenuta utile per la salute e la sicurezza degli utilizzatori e la protezione dell'ambiente, tra cui: il testo completo delle frasi R citate in sezione 2, le modifiche fatte rispetto alla precedente versione, i riferimenti normativi internazionali e gli standard\pubblicazioni internazionali di riferimento, le restrizioni per l'uso (se conosciute) ed il numero telefonico per informazioni tecniche.